

DECRETO DEL DIRETTORE

N. 31 DEL 24/02/2023

OGGETTO:

Copertura di n. 1 posto di Collaboratore professionale, categoria giuridica B.3 del C.C.N.L. Funzioni Locali 2016-2018 a tempo pieno e indeterminato, da assegnare alla Direzione Amministrativa, mediante scorrimento della graduatoria del concorso pubblico approvato dal Comune di Illasi (VR). Assunzione di A. M.

IL DIRETTORE

RICHIAMATO l'art. 14 comma 5 della Legge Regionale n. 8 del 07.04.1998, ai sensi del quale al Direttore spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell'Azienda, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione all'esterno e che non siano riservati alla competenza degli altri organi;

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 28.01.2022 con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore dell'ESU di Verona al dott. Giorgio Gugole;

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 28 del 28.11.2022 ad oggetto "Approvazione del bilancio di previsione 2023 – 2025";

PREMESSO che:

- l'ESU di Verona, con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 06.04.2021, in relazione ai fabbisogni rilevati per garantire la qualità dei servizi erogati dall'azienda e realizzare gli obiettivi assunti con i documenti di programmazione delle attività e con il piano della performance, nell'osservanza dei vincoli posti dalla normativa vigente in materia di assunzioni e di spese del personale, nei limiti della sostenibilità finanziaria delle azioni di reclutamento, adottava il Piano triennale dei fabbisogni di personale per il triennio 2021 – 2023 e definiva il piano assunzioni per l'anno 2021;
- nel documento di programmazione veniva prevista per l'anno 2021, in particolare, l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 dipendente di categoria giuridica B3 del C.C.N.L. Funzioni Locali con il profilo di Collaboratore professionale (Manutentore);

PRECISATO che per il posto in questione è stata effettuata la relativa Ricognizione del personale in disponibilità a Veneto Lavoro con nota prot. 1514 del 23.06.2021 a cui è seguita risposta prot. 47376 del 30.06.2021 con cui ci viene comunicato che non risultano iscritti lavoratori aventi i requisiti richiesti;

VISTA in relazione alla suddetta ricognizione:

- non sono iscritte in elenco unità che rispondono al fabbisogno di professionalità ricercato;
- la verifica della possibilità di assegnazione del personale in disponibilità iscritto nell'elenco di competenza perdura sino alla scadenza del termine di cui all'articolo 34-bis, comma 4, del d.lgs. 165/2001;
- a contezza dei termini, si segnala che la nota prot. n. 47376 del 30.06.2021 di Veneto Lavoro è stata acquisita al ns. prot. n. 1558/2021 del 30.06.2021;

VISTO il Decreto del Direttore n. 127 del 30.06.2021 con il quale è stato approvato un Avviso di mobilità volontaria tra Enti della Regione del Veneto ai sensi della D.G.R. n.1547/2020 per la copertura di n. 1 posti di Collaboratore professionale (Manutentore), categoria giuridica B.3 del C.C.N.L. Funzioni Locali 2016-2018 a tempo pieno e indeterminato, per il quale non sono pervenute domande entro la scadenza stabilita;

PRESO ATTO dell'esito negativo della procedura esplorativa effettuata presso Veneto Lavoro e presso la Funzione pubblica per la verifica della possibilità di assegnazione del personale in disponibilità e della suddetta procedura di mobilità;

VISTO il combinato disposto dell'art. 9 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e dell'art. 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, in base al quale le amministrazioni pubbliche possono effettuare assunzioni anche utilizzando le graduatorie concorsuali approvate da altri enti, previo accordo tra gli enti interessati;

VISTO che:

- con l'entrata in vigore dell'art.1, comma 147, della Legge 27 dicembre 2019, n.160, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, dal 1° gennaio 2020 possono utilizzare le graduatorie dei concorsi pubblici, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali, nel rispetto dei seguenti limiti: OMISIS...
 - le graduatorie dei concorsi approvate negli anni 2018 e 2019 sono utilizzabili entro 3 anni dalla loro approvazione;
- il comma 148 ha abrogato i commi da 361 a 362-ter e il comma 365 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che disponevano limitazioni all'utilizzo delle graduatorie vigenti, consentendo quindi alle pubbliche amministrazioni di poter scorrere le proprie graduatorie e poter utilizzare le graduatorie di altri enti, previo accordo;
- la stessa norma, al comma 149, modifica l'efficacia generale delle graduatorie dei concorsi delle pubbliche amministrazioni, prevista dall'art. 35, comma 5-ter, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n.165, stabilendone la validità in due anni dalla loro approvazione;

RISCONTRATO che il Comune di Illasi (VR) con determina n. del 358 del 28.12.2021 ha approvato una graduatoria per la copertura di un posto di Operatore tecnico manutentivo categoria giuridica B.3 e richiastane la possibilità di utilizzo con nota prot. 0002321/2022 del 10 ottobre 2022;

VISTO che il Comune di Illasi (VR), con comunicazione acquisita al protocollo n. 0002631/2022 del 16 novembre 2022 concedeva l'autorizzazione all'utilizzo della graduatoria sopra citata, mettendo a disposizione il primo candidato classificatisi al 4° posto, quantificando l'importo di € 400,00 a titolo di compartecipazione delle spese sostenute per l'espletamento del concorso;

PRESO ATTO della rinuncia all'assunzione dei candidati classificati al 4°, al 5° e al 6° posto nell'ordine di graduatoria di cui ai nostri prot. n. 2720/2022 del 30.11.2022, n. 59/2023 del 13.01.2023 e n. 222/2023 del 03.02.2023.

VISTA la comunicazione del 09.02.2023 prot. n. 283/2023 diretta al 7° classificato Sig. A. M. per la costituzione del rapporto di lavoro;

VISTO che il Sig. A. M., classificatosi al 7° posto nell'ordine di graduatoria, con nota assunta al prot. n. 287 del 10.02.2023.

- ha espresso la disponibilità all'assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato presso l'ESU di Verona;
- ha allegato la documentazione richiesta, debitamente compilata e sottoscritta;

RITENUTO pertanto:

- di procedere all'assunzione, mediante scorrimento della graduatoria degli idonei del concorso pubblico espletato dal Comune di Illasi, con decorrenza 13.03.2023, del Sig. M. A., con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, profilo di Collaboratore professionale, categoria giuridica B.3, assegnato alla Direzione Amministrativa, Area Affari Generali, LLPP e Patrimonio – settore di imputazione Alloggi;
- di impegnare la spesa stimata di € 400,00, disponendone il pagamento, a titolo di rimborso delle spese sostenute dal Comune di Illasi per la procedura concorsuale;

DATO ATTO che la spesa di € 400,00 risulta complessivamente più contenuta di quella che si concretizzerebbe qualora l'ESU di Verona, in luogo dell'utilizzo di graduatorie già approvate da altri Enti, dovesse ricorrere a procedure concorsuali proprie, più complesse e quindi più onerose;

DATO ATTO che l'esito dei contatti avuti con il candidato segnalato e copia del presente provvedimento verranno comunicati al Comune di Illasi;

PRECISATO che:

- il candidato sarà sottoposto, da parte del Medico competente, a visita di idoneità alla mansione ricoperta in relazione ai rischi lavorativi dell'ESU di Verona e l'assunzione in servizio potrà avvenire solo in presenza di idoneità alla mansione;
- qualora dal controllo delle dichiarazioni rese dall'interessato, ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, ne emergesse la non veridicità, lo stesso decadrà dai benefici conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera, così come disposto dall'articolo 75 del citato decreto;

VISTO il CCNL – Comparto Funzioni Locali, triennio 2016 – 2018, sottoscritto il 21 maggio 2018;

VISTO il CCNL – Comparto Funzioni Locali, triennio 2019 – 2021, sottoscritto il 16 novembre 2022;

VISTE la Legge Regionale 10 giugno 1991 n. 12, la Legge Regionale 10 gennaio 1997 n. 1 e la Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;

VISTA la Legge Regionale 7 aprile 1998 n. 8, recante "Norme per l'attuazione del diritto allo studio universitario";

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 28 del 28.11.2022 - ad oggetto "Approvazione del Bilancio di Previsione 2023-2025";

VISTA la disponibilità del bilancio in corso;

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante del presente provvedimento;

2. di utilizzare la vigente graduatoria del Comune di Illasi (VR) relativa al concorso pubblico per un posto di Operatore tecnico manutentivo, categoria giuridica B.3, approvata con determina n. 358 del 28.12.2021;
3. di dare atto che con il Comune di Illasi (VR) è stato perfezionato l'accordo, con scambio di lettere dettagliate in premessa, per la copertura di 1 posto di Collaboratore professionale (manutentore), categoria giuridica B.3, a tempo pieno ed indeterminato, previsto nel piano occupazionale 2021 approvato con la Delibera del Consiglio di Amministrazione dettagliata in premessa;
4. di procedere allo scorrimento della graduatoria approvata dal Comune di Illasi (VR) e di assumere a tempo pieno ed indeterminato Sig. A. M., primo candidato utile, classificatosi al settimo posto della graduatoria in oggetto, in qualità di Collaboratore professionale, categoria giuridica B.3, assegnato alla Direzione Amministrativa, Area Affari Generali, LLPP e Patrimonio - settore di imputazione Alloggi, con decorrenza 13.03.2023;
5. di dare atto che il rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato è costituito e regolato da contratto individuale e dal vigente CCNL – Comparto Funzioni Locali, nel rispetto delle disposizioni di legge e della normativa comunitaria, con trattamento economico previsto per la categoria giuridica B.3, oltre eventuali assegni per il nucleo familiare ai sensi di legge ed ogni altra indennità dovuta;
6. di approvare lo schema di contratto individuale di lavoro che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, così come previsto dall'art. 24 del CCNL del 16.11.2022 – Comparto Funzioni Locali, che verrà sottoscritto dal Direttore e dall'interessato;
7. di sottoporre il Sig. A. M. ad un periodo di prova di due mesi, come previsto dall'articolo 25, comma 1, del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni locali 16 novembre 2022;
8. di registrare l'impegno di spesa per € 400,00, sulla missione 4, programma 7, Titolo 1, macroaggregato 103, Cap. 122/0 "Spese di gestione e funzionamento dei servizi" del bilancio di previsione 2023/2025, anno 2023, che presenta la necessaria copertura finanziaria;
9. di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31.12.2023;
10. di provvedere alla liquidazione al Comune di Illasi, Piazza Libertà, 1 – 37031 Illasi (VR), CF: 00233530237, della somma di € 400,00 a titolo di rimborso delle spese sostenute per la procedura concorsuale dopo l'effettiva presa di servizio del candidato;
11. di dare atto che la spesa per la predetta assunzione trova copertura nell'ambito degli impegni di spesa previsti per le retribuzioni del personale;
12. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento in Amministrazione Trasparente – Sezione Bandi di Concorso per i fini di cui all'art. 19 del D.LGS n. 33/2013, modificato dall'art. 1 comma 145 della L. 160/2019, comunicando il relativo adempimento al Comune di Illasi (VR);
13. di individuare quale responsabile del procedimento Gulino Vito, Area Risorse Umane dell'ESU di Verona.
14. di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario per i provvedimenti di competenza;
15. di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio "Albo on line" per i provvedimenti di competenza.

Atto non soggetto a controllo ai sensi della LR 7 aprile 1998, n.8.

IL DIRETTORE
(Dott. Giorgio Gugole)

**UFFICIO
RAGIONERIA**

Visto ed assunta la registrazione dell'impegno di € 400,00 sul capitolo/art.
4-7-1-103-122/0

del Conto / del Bilancio 2023/2025

al n. 302/2023 ai sensi dell'art. 43 L.R. 29.11.2001 n. 39.

Verona, 06/03/2023

IL RAGIONIERE

SEGRETERIA

Atto non soggetto a controllo ai sensi della Legge Regionale 7 Aprile 1998 n. 8.

E' esecutivo dalla data di adozione.

Il presente decreto è pubblicato all'albo ufficiale dell'Ente dal giorno _____

IL DIRETTORE



CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO INDETERMINATO

(art. 24 del C.C.N.L. Comparto Funzioni Locali del 16/11/2022)

Con la presente scrittura privata, che si redige in duplice originale, tra:

l'ESU di Verona (C.F.: 01527330235) con sede in Via dell'Artigliere n. 9 - 37129 Verona, in persona del Direttore dott. Giorgio Gugole, nato a Verona (VR) il 08.08.1976, ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 8/1998,

e

il Sig. **A. M.**

Premesso che:

- il Sig. A. M. è risultato idoneo nella graduatoria finale prot. numero 12662 del 09.12.2021 giusta Determinazione n. 358 del 28.12.2021 del Comune di Illasi (VR), nel concorso pubblico per esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 posto di Operatore Tecnico Manutentivo, categoria B.3, del C.C.N.L. Funzioni Locali, indetto dal Comune di Illasi (VR);
- tra l'ESU di Verona con nota Prot. n. 2321/2022 del 10.10.2022 ed il Comune di Illasi (VR) con nota del 16.11.2022 Prot. n. 2631/2022, è stato perfezionato l'accordo per l'utilizzo della graduatoria per la copertura di 1 posto di Operatore Tecnico Manutentivo cat. B.3, a tempo pieno ed indeterminato, approvata dal Comune di Illasi (VR) con Determinazione n. 358 del 28.12.2021;
- con successivo Decreto del Direttore n. 31 del 24/02/2023 è stato disposto di dare corso allo scorrimento della graduatoria del Comune di Illasi (VR) e di procedere all'assunzione presso l'ESU di Verona del Sig. A. M., al settimo posto della graduatoria finale del concorso richiamato, primo posto utile a seguito di rinuncia dei candidati classificatisi al 4°, 5° e 6° posto;

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1

Categoria di inquadramento e assegnazione

Il sig. A. M., è assunto nel ruolo organico del personale dell'ESU di Verona con rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato a decorrere dal **13.03.2023** per n. 36 ore di servizio settimanali, ai sensi dell'art. 24 C.C.N.L. del Comparto Funzioni Locali del 16/11/2022 ed è inquadrato nella categoria B3, posizione economica B3, profilo professionale di Collaboratore Professionale (Manutentore), ai sensi dell'art. 3 del C.C.N.L. del 31.3.1999, come confermato dall'art. 12 del C.C.N.L. del 21.5.2018, P.A.T. INAIL 8111958.

Il sig. A. M. viene assegnato alla Direzione Amministrativa - Area Affari Generali, LLPP e Patrimonio - settore di imputazione Alloggi, con sede in Verona – Via dell'Artigliere n. 9.

L'ESU di Verona si riserva di effettuare successivi trasferimenti presso altre strutture, secondo le proprie esigenze organizzative o gestionali, o per ragioni di incompatibilità ambientale, nel rispetto dei vincoli di Legge e dei contratti collettivi.

Art. 2

Mansioni e orario di lavoro

Ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 31.3.2001, n. 165 e dell'art. 3 del C.C.N.L. del 31.3.1999 il sig. A. M. è adibito, a decorrere dal 13.03.2023 alle mansioni proprie della categoria e profilo di

inquadramento, tutte esigibili in quanto professionalmente equivalenti.

L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla categoria e al profilo non ha effetto ai fini dell'inquadramento della contraente o dell'assegnazione di incarichi di categoria superiore.

L'orario di lavoro è quello stabilito dal contratto collettivo nazionale del Comparto Funzioni Locali, al quale per tale aspetto integralmente si rinvia.

La distribuzione dell'orario è articolata nel rispetto delle normative vigenti secondo le esigenze del servizio di assegnazione.

Art. 3

Periodo di prova, termini e modalità di preavviso in caso di recesso

Ai sensi dell'art. 25 del C.C.N.L. del Comparto Funzioni Locali del 16/11/2022, dalla data di assunzione decorre un periodo di prova di due mesi.

Ai fini del compimento del periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato.

Decorso la metà del periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dal comma 4 del su citato art. 25. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell'amministrazione deve essere motivato. La comunicazione del recesso può essere formalizzata anche a mezzo posta elettronica certificata.

Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto il dipendente si intende confermato in servizio con il riconoscimento dell'anzianità dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti e per le ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro per le quali sia richiesto il rispetto di un termine di preavviso ovvero la corresponsione dell'indennità sostitutiva dello stesso, si dovranno osservare le prescrizioni e i termini indicati all'art. 12 del C.C.N.L. del 9.5.2006 e successive integrazioni/modifiche.

Resta inteso che si darà corso alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro da parte dell'Amministrazione regionale per raggiungimento del limite di età ordinamentale del prestatore di lavoro, secondo l'ordinamento generale e le determinazioni dell'Amministrazione medesima in materia.

È fatta salva, in ogni caso, la disciplina del licenziamento per giusta causa ex art. 2119 del Codice civile, nonché quella del licenziamento per giustificato motivo, così come le ulteriori ipotesi di licenziamento previste dal contratto collettivo e dall'art. 55-quater del D.lgs. n. 165/2001 (licenziamento disciplinare).

Art. 4

Trattamento economico e congedi retribuiti

Il trattamento economico spettante si compone di:

- stipendio tabellare annuo lordo pari a € 19.816,20;
- elemento perequativo annuo lordo pari a € 256,68;
- indennità di comparto annua lorda pari a € 471,72;
- tredicesima mensilità;
- ogni altra indennità spettante a norma di legge e dei contratti collettivi.

La retribuzione è corrisposta, tramite bonifico bancario, con cadenza mensile, salvo quelle voci del trattamento economico accessorio per le quali la contrattazione decentrata integrativa prevede diverse modalità temporali di erogazione.

Il datore di lavoro versa i contributi previdenziali e assicurativi ai seguenti enti: Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS - gestione ex INPDAP) e Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL).

Il dipendente ha diritto al periodo annuale di ferie retribuito e alle altre tipologie di congedo previsti al Titolo IV, Capi III e IV del C.C.N.L. del Comparto Funzioni Locali del 16/11/2022, nonché dalle specifiche norme di settore.

Il trattamento economico complessivo di cui sopra e il periodo di ferie sono rapportati al periodo di

servizio prestato.

Art. 5

Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro.

Il sig. A. M. si impegna, con la sottoscrizione del presente contratto, al rispetto del divieto di cui all'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 (divieto del *pantouflage*).

Art. 6

Clausole finali

Ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 3, del D.Lgs. 31.3.2001, n. 165, il rapporto di lavoro è regolato dalla Contrattazione Collettiva Nazionale di Lavoro, oltre che da quella Decentrata Integrativa in vigore alla data di stipulazione del presente contratto, nonché dagli eventuali successivi Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e Decentrati Integrativi, anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. È considerata, in ogni caso, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto, così come la mancata idoneità fisica all'impiego accertata in sede di visita medica preventiva in fase pre-assuntiva ai sensi dell'art. 41, c. 2, lett. e-bis), D.lgs. 81/2008 e s.m.i..

In caso di accertamento di falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro, trova applicazione la sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso ex art. 55-quater del D.lgs. 165/2001.

Il presente rapporto di lavoro è disciplinato, altresì, dalle disposizioni del Capo I, Titolo II del libro V del Codice Civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa per le parti non derogate dalle diverse disposizioni, aventi carattere imperativo, previste dal D.lgs. 165/2001 o dalle specifiche disposizioni europee, nazionali o regionali in materia, ovvero dalla Contrattazione Collettiva Nazionale di Lavoro e Decentrata Integrativa, che qui di seguito si richiama:

- C.C.N.L. Comparto Funzioni Locali del 16/11/2022 sottoscritto tra ARAN, le Organizzazioni sindacali FP CGIL, CISL FP, UIL FPL, CSA REGIONI E AUTONOMIE LOCALI e le Confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CISAL;
- C.C.D.I. dell'ESU di Verona, in vigore alla data di stipulazione del presente contratto;

Il dipendente dichiara di avere ricevuto copia aggiornata del DPR 62/2013 "*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*" e di averla sottoscritta.

Il dipendente dichiara di avere ricevuto, inoltre, copia della seguente documentazione:

- codice disciplinare dell'ESU di Verona;
- estratto del D.lgs. 165/2001 (artt. 55 e ss.);
- copia del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) dell'ESU di Verona annualità 2023, finalizzato alla conoscenza delle parti che si riferiscono alla definizione degli strumenti e delle fasi per giungere alla piena trasparenza dei risultati dell'attività e dell'organizzazione amministrativa nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di contrasto alla corruzione;
- informativa sulle modalità di adesione al Fondo di previdenza complementare "Perseo – Sirio" (se soggetto a regime di TFR) e sulla relativa disciplina di recesso del lavoratore del 16/09/2021;
- informativa di cui all'art. 13, Regolamento 2016/679/UE – GDPR in relazione al trattamento dei propri dati personali, per il quale presta il proprio consenso.

Per ogni controversia derivante dal presente contratto è competente il Tribunale ordinario in funzione di giudice del lavoro, territorialmente individuato ai sensi dell'art. 413 del Codice di procedura civile.

Il presente contratto di lavoro è esente da bollo ai sensi del D.P.R. 26/10/72 n. 642, allegato b) e



successive modifiche ed è da registrarsi unicamente in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26/04/1986 n. 131, tabella art. 10.

Verona,2023

Letto, confermato e sottoscritto

L'ESU DI VERONA
IL DIRETTORE

(Dott. Giorgio Gugole)

IL CONTRAENTE
(A. M.)